



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Scuola Nazionale dell'Amministrazione

IL PRESIDENTE

**Decreto n. 103/2020**

**Id. Documento: 27693097 dell'8 maggio 2020**

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare l'articolo 28 concernente l'accesso alla qualifica di dirigente della II fascia tramite corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, "Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

VISTO il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, concernente la riorganizzazione della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

VISTO l'art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, recante "Riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135", che modifica la denominazione delle SSPA in Scuola nazionale dell'amministrazione (di seguito SNA);

VISTO l'art 74, comma 7-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale ha stabilito, tra l'altro, che allo scopo di procedere alla immediata assunzione di dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, l'esame conclusivo della fase di formazione generale del VII corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, indetto con decreto del Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione n. 181/2018, è svolto entro il 30 maggio 2020, anche in deroga agli articoli 12 e 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e con modalità a distanza definite con decreto del Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione;

VISTO il DPCM 6 dicembre 2017 con il quale la Scuola nazionale dell'amministrazione è autorizzata a bandire, con DCPM 181/2018, un concorso per l'ammissione al VII corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 123 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici;

VISTO il decreto del Presidente della SNA 1° agosto 2018, n. 181, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 148 allievi al VII corso-concorso;

VISTO il decreto del Presidente della SNA 31 ottobre 2019, n. 200, con il quale è stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso per l'ammissione al VII corso-concorso;

VISTO il decreto del Presidente della SNA 2 settembre 2019, n. 157, con il quale sono stati approvati il progetto didattico di massima e il regolamento contenente le norme di comportamento degli allievi del VII corso-concorso, emanato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del D.P.R. n. 272/2004;

CONSIDERATO che il citato art. 74, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha stabilito che il Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione definisce con proprio decreto le modalità di svolgimento, a distanza, dell'esame conclusivo della fase di formazione generale del 7° corso-concorso;

CONSIDERATO che il regolamento contenente le norme di comportamento degli allievi del 7° corso-concorso approvato con il citato decreto del Presidente della SNA n. 157/2019 reca, tra l'altro, disposizioni riguardanti la fase di formazione specialistica e l'esame finale, previsti a seguito dell'esame conclusivo della fase di formazione generale;

CONSIDERATO che il citato art. 74, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, stabilisce l'immediata assegnazione degli allievi alle amministrazioni di destinazione e la conseguente assunzione a seguito del citato esame conclusivo;

SENTITO il Dirigente Amministrativo;

## DECRETA

### Articolo 1

#### (Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina le modalità di svolgimento dell'esame conclusivo della fase di formazione generale del VII corso-concorso per la formazione dirigenziale, bandito dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione con decreto n. 181/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4<sup>a</sup> Serie speciale "Concorsi ed Esami" dell'8 novembre 2019, in applicazione dell'art. 74, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

### Articolo 2

#### (Ammissione alla valutazione finale)

1. Sono ammessi all'esame conclusivo tutti gli allievi del corso concorso in regola con le disposizioni riguardanti il limite massimo di assenze stabilito dall'art. 4, comma 5, del regolamento approvato con il citato decreto del Presidente della SNA n. 157/2019.

### Articolo 3

(Commissione esaminatrice)

1. La Commissione esaminatrice è nominata ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 24 settembre 2004, 272, come modificato dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70.

### Articolo 4

(Modalità di svolgimento dell'esame)

1. Al termine della fase di formazione generale, gli allievi sostengono un colloquio interdisciplinare, svolto in modalità a distanza, che muove dalla discussione di un breve elaborato scritto, contenuto in un documento in formato .pdf di massimo 4.000 caratteri (spazi esclusi), accompagnato da una presentazione powerpoint di massimo 5 slides, su una traccia di carattere teorico-pratico attinente ai temi oggetto dell'attività didattica svolta durante il corso.

2. Le tracce saranno previamente preparate dalla Commissione esaminatrice. La Commissione distribuisce i candidati in diverse sessioni giornaliere mediante sorteggio. Per ogni sessione in cui i candidati saranno distribuiti, sarà sorteggiata e comunicata una traccia la mattina del giorno precedente a quello dei relativi colloqui. L'elaborato scritto dovrà essere caricato, da parte di ciascun candidato, sulla piattaforma informatica, con modalità che saranno comunicate dalla Commissione, entro le ore 20,00 del medesimo giorno.

3. All'inizio di ciascuna sessione giornaliera di colloqui, la Commissione verifica la presenza e l'identità dei candidati che si collegano nell'ambiente virtuale in cui si svolge il colloquio. Il collegamento è consentito al pubblico che ne faccia tempestiva richiesta. La Commissione sorteggia l'ordine secondo cui i candidati saranno esaminati e procede ai colloqui.

4. Il colloquio verte sulla esposizione e discussione dell'elaborato da parte del candidato, nonché, a partire da tale discussione, sugli argomenti oggetto del corso.

5. All'esito del colloquio, la Commissione esaminatrice assegna a ciascun allievo un punteggio espresso in centesimi, tenendo conto della capacità del candidato di utilizzare le conoscenze e competenze acquisite nel corso ai fini della corretta impostazione e analisi del problema proposto, nonché di esporre e difendere in modo convincente le soluzioni proposte.

### Art. 5

(Graduatoria finale)

1. Al termine di tutte le sessioni di esami, la Commissione forma una graduatoria di merito. Superano l'esame conclusivo i candidati che riportano una votazione non inferiore a ottanta centesimi (80/100). La graduatoria definitiva è comunicata dal Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della approvazione e della successiva assegnazione e assunzione degli allievi nelle amministrazioni di destinazione, sulla base delle preferenze espresse dagli stessi secondo l'ordine della graduatoria definitiva.

Art 6

(Abrogazioni)

1. Sono soppresse tutte le disposizioni del regolamento contenente le norme di comportamento degli allievi del VII corso-concorso approvato con decreto del Presidente della SNA 2 settembre 2019, n. 157, incompatibili con quelle contenute nel presente decreto.

Roma, 8 maggio 2020

Prof. Stefano Battini